

ACCORDO TRA COMUNE DI MILANO, “AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.” E “SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZIO AEROPORTUALI S.E.A.” RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO DELL’AEROPORTO MILANO – LINATE – P3 SMART” DA PARTE DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra il "**COMUNE DI MILANO**", con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, in persona del Direttore *pro tempore* dell’Area Trasporto Pubblico Sharing e Sosta dott.ssa Elena Sala

e

“Azienda Trasporti Milanese S.p.A.”, società con sede legale e domicilio fiscale in Foro Buonaparte n. 61 Milano — codice fiscale 97230720159 e partita I. V. A. 12883390150, quale gestore del servizio di sosta sul territorio comunale, comprendente anche la sosta nei parcheggi di interscambio (Contratto Atti P.G. 273748/2011 Allegato B4 – sosta rimozioni, sottoscritto il 24 ottobre 2012 e prorogato sino al 31 dicembre 2023), in persona della procuratrice Patrizia Samoggia domiciliata per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 61, munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Arrigo Roveda di Milano rep. n. 53058/19502 del 17 luglio 2018,
di seguito anche “A.T.M. s. p. a.”,

e

“SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZIO AEROPORTUALI S.E.A.”, società con sede legale in Segrate (MI), presso Aeroporto Milano Linate, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00826040156, che per l’Aeroporto Milano – Linate”, coordina le attività da svolgersi nell’ambito dei sedimi aeroportuali in virtù della Legge 18.04.1962 n. 194 e della conseguente convenzione n. 191 del 7 maggio 1962, così come aggiornata dalla Convenzione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.), e con scadenza 4 giugno 2041, in persona dell’Amministratore Delegato Armando Brunini, domiciliato per la carica in Segrate (MI), presso Aeroporto Milano Linate, che sottoscrive il presente atto in qualità di procuratore speciale munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Filippo Zabban di Milano, rep. n. 71867/13967 del 18 gennaio 2019, e,
di seguito anche “S.E.A.”,

di seguito anche congiuntamente “le parti o anche le Parti”

premesse che

- come previsto, si procederà prossimamente ad avviare l’esercizio di tre nuove stazioni della linea metropolitana M4: “Linate”, “Dateo” e “San Babila”;

- la stazione della linea metropolitana M4 “Linate”, vista la sua localizzazione, risulta particolarmente strategica in generale per il contenimento del traffico veicolare, e di conseguenza delle emissioni inquinanti. La stessa, infatti, può essere considerata un punto di interscambio ottimale tra i mezzi privati provenienti dalla A51 Tangenziale Est, e diretti all’interno della Città, ed il nuovo tratto della rete di trasporto pubblico sotterranea;
- visto lo scenario sopra descritto, gli Uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, insieme alla società “A.T.M. s. p. a.”, nella sua spiegata qualità, hanno avviato azioni di valutazione e di esplorazione al fine di individuare soluzioni, tempestive e sostenibili, per i *city users* che intendano lasciare il proprio veicolo e proseguire mediante la Metropolitana M4 il resto del viaggio all’interno della Città. All’esito delle verifiche tecniche svolte, è emerso che attualmente l’area di parcheggio maggiormente funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui sopra è quella dell’”Aeroporto Milano – Linate” che consente agli utilizzatori di raggiungere la stazione della linea metropolitana M4 “Linate” in sicurezza senza attraversamenti di sorta;
- le società “A.T.M. s.p.a.” e “S.E.A.” hanno avviato un dialogo volto all’individuazione di soluzioni condivise per garantire nel più breve tempo possibile un collegamento tra la stazione “Linate” della linea metropolitana M4 e una struttura di parcheggio dove garantire agli utilizzatori della rete metropolitana in arrivo dai comuni limitrofi di lasciare il proprio veicolo in sicurezza all’ingresso della Città ma in prossimità della stazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1585 del 3 novembre 2022 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la sottoscrizione dell’accordo tra Comune di Milano, “Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.” e “Società per Azioni Esercizio Aeroportuali S.E.A.” relativo all’utilizzo del parcheggio dell’”Aeroporto Milano – Linate – P3 Smart” da parte degli utenti del trasporto pubblico locale;
- con determinazione dirigenziale n. 10498 del 22 novembre 2022 è stato approvato lo schema del presente accordo (di seguito, anche “Accordo”);

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale,

- 1) la “Società per Azioni Esercizio Aeroportuali S.E.A” si impegna a riconoscere agli utenti del parcheggio dell’”Aeroporto Milano – Linate” – Parcheggio P3 Smart, e fino a concorrenza di massimo 200 posti, muniti di apposito titolo di viaggio rilasciato dalla società “ATM s.p.a.”, e utilizzato nella medesima giornata, le tariffe agevolate come di seguito indicato

Sosta occasionale				Abbonamenti fascia oraria 5.30-21.00 senza riserva del posto	
Fino a 5 ore	Da 5 a 10 ore	Da 10 a 15 ore	Da 15 a 24 ore	Settimanale	Mensile
€ 2,00	€ 3,50	€ 5,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 60,00

- 2) La società “S.E.A” e la società “A.T.M. s.p.a.”, in qualità di gestore del sistema di bigliettazione magnetica ed elettronica, si impegnano sin da ora a stipulare un accordo per disciplinare in maniera dettagliata e puntuale le condizioni di accesso per l’utenza del trasporto pubblico locale alle tariffe scontate come sopra indicato, e le modalità tecniche per lo scambio dei dati necessari per consentire la lettura dei titoli di viaggio elettronici dell’utenza stessa.
- 3) La società “S.E.A” garantirà il presidio costante delle casse manuali del parcheggio.
- 4) Le Parti convengono che il parcheggio dell’”Aeroporto Milano – Linate” – Parcheggio P3 Smart rappresenta attualmente, nell’ambito delle aree di competenza S.E.A., e per le motivazioni di cui in premessa, la migliore soluzione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, riconoscendo sin da ora a S.E.A., in caso di comprovate e mutate esigenze operative, la possibilità di proporre una diversa area di parcheggio da adibire alle medesime finalità del presente Accordo, previa in ogni caso opportuna verifica congiunta dell’adeguata accessibilità e della distanza dalla linea metropolitana.
- 5) L’implementazione dei sistemi di “S.E.A” e della società “A.T.M. s.p.a.”, necessaria a garantire il riconoscimento dei titoli di viaggio (tessera elettronica/ ticket TPL qr – code) e le dovute verifiche sulla presenza e validità dei titoli stessi, avverrà, con riferimento all’implementazione dei sistemi, a cura di “A.T.M. s.p.a.” e a spese del Comune di Milano per l’importo pari ad euro 12.623,00, e, con riferimento alla gestione e alla manutenzione, a spese di “A.T.M.”
- 6) La sottoscrizione dell’Accordo in oggetto da parte del Comune di Milano non dovrà intendersi quale impegno a concedere forme di supporto finanziario ad alcuna delle parti dell’accordo stesso.
- 7) Si intende fatta salva la possibilità per il Comune di Milano di replicare, mediante la sottoscrizione di altri appositi accordi, il medesimo modello di collaborazione con altre e diverse società.
- 8) Il presente Accordo avrà durata tra le Parti per 1 (uno) anno decorrente dalla sua sottoscrizione, scadrà automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna, salvo proroga per un periodo di pari durata da richiedersi con comunicazione formale da inviare entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza alle altre Parti.
- 9) Il Comune di Milano si riserva di recedere anticipatamente dal presente accordo dandone comunicazione scritta alle Parti da inviarsi almeno trenta giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
- 10) Il Comune di Milano declina sin da ora qualunque responsabilità qualora dovessero verificarsi dei disservizi.

11) Le Parti si dichiarano reciprocamente edotte della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e si impegnano a osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nazionali ed europee, con specifico riferimento al (GDPR), e a farle osservare e rispettare a tutti i soggetti autorizzati.

12) Le Parti dichiarano di essere state portate a conoscenza da parte di SEA dell'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche, consultabile sul sito <http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-organizzazione-gestione> (di seguito il "Modello Organizzativo") e del Codice Etico SEA, consultabile sul sito http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloadspage/sea_-_codice_etico_05.pdf (di seguito il "Codice Etico"), di cui espressamente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché dell'applicazione da parte della medesima SEA dei principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e sue successive modifiche) che SEA ha fatto propri nell'ottica di contrastare le infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

In particolare, le Parti si impegnano, nell'osservanza della normativa rispettivamente applicabile, a:

- a) rispettare il Modello Organizzativo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima SEA;
- b) segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza (nominato per il controllo effettivo del Modello di Organizzazione, di seguito "OdV") eventuali violazioni del Modello di Organizzazione o delle procedure adottate da SEA per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;
- c) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da SEA e/o da parte dell'OdV;
- d) informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello Organizzativo e del Codice Etico acquisendoli sui siti internet di SEA come sopra indicati.

Qualora le Parti o i loro dipendenti o collaboratori i) si rendessero inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, ovvero ii) ponessero in essere comportamenti in contrasto con le prescrizioni di cui al Modello Organizzativo e Codice Etico, SEA avrà facoltà di dichiarare il presente Accordo risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

13) Al presente Accordo si applica la legge italiana e per ogni controversia da esso derivante o ad esso connessa le Parti riconoscono, in via esclusiva, la competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

14) Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo e viene sottoscritto digitalmente tra le Parti. La registrazione del presente Accordo avverrà in caso d'uso.

per il Comune di Milano

Il Direttore di
Area Trasporto Pubblico, *Sharing* e Sosta
Dott.ssa Elena Sala (*)



Elena Sala
Comune di Milano
Direttore di Area
24.11.2022 17:22:22
GMT+01:00

Armando Brunini
il: 25 novembre 2022

per la Società SEA S.p.A.
l'Amministratore Delegato
Dott. Armando Brunini (*)

SEA - Società p.a. Servizi Aeroportuali
Armando Brunini
AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE

per la Società ATM S.p.A.
Dott.ssa Patrizia Samoggia (*)



PATRIZIA MARIA
SAMOGGIA
25.11.2022
12:07:44
GMT+01:00

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

